

Si pubblica il testo coordinato dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale:

- **n. 443 del 31.7.2015** “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA’. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 3.8.2015;
- **n. 129 del 7.3.2016** “Istituzione della Struttura “Coordinamento delle Politiche Internazionali” – Nomina responsabile”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- **n. 304 del 10.5.2016** “Modifiche e integrazioni al Decreto del 31.7.2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA’”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 12.5.2016;
- **n. 714 del 30.11.2016** “Modifiche ed integrazioni al Decreto del 31.7.2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA’”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 7.12.2016;
- **n. 2 del 9.1.2017** “Modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443 recante l’adozione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 2.2.2017;
- **n. 167 del 24.3.2017** “Istituzione del collegio degli esperti del presidente . Modifiche all’art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 2443 recante l’adozione dell’atto di alta organizzazione della Regione Puglia”;
- **n. 224 del 20.4.2017** “Modifiche ed integrazioni al Decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA’, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 27.4.2017;
- **n. 483 del 9.8.2017** “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- **n. 151 del 14.3.2018** “Modifiche ed integrazioni al Decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA’;
- **n. 554 del 24.9.2018** “D.G.R. n.1427 del 02/08/2018 . Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n.1518 - Istituzione Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale"”;
- **n. 556 del 25.9.2018** “D.G.R. n.1427 del 02/08/2018, All.2. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - ulteriori modifiche al D.P.G.R. n.443/2015”.

La pubblicazione, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale, è finalizzata a rendere agevole la lettura delle disposizioni organizzative e non costituisce testo ufficiale, per il quale si rimanda ai Decreti Presidenziali sopra riportati.

TESTO COORDINATO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 443 del 31.7.2015, n. 129 del 7.3.2016, n. 304 del 10.5.2016, n. 714 del 30.11.2016, n. 2 del 9.1.2017, n. 224 del 20.4.2017, n. 483 del 9.8.2017, n. 151 del 14.3.2018, n. 554 del 24.9.2018 e n. 556 del 25.9.2018.

INDICE

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 1 (Principi e finalità)

CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Articolo 2 (Criteri di organizzazione)
- Articolo 3 (Strutture di coordinamento e dirigenziali)

CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE

- Articolo 4 (Dipartimenti)
- Articolo 5 (Le Sezioni di Dipartimento)
- Articolo 6 (I Servizi)
- Articolo 7 (Strutture di Staff e di Progetto)

CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: MANAGEMENT BOARD, COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

- Articolo 8 (Il Coordinamento dei Dipartimenti)
- Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)
- Articolo 10 (Management Board)
- Articolo 11 (Comitato Regionale per la Tutela della Salute)
- Articolo 11 bis (Cabina di regia per la programmazione e l'attuazione del programma)
- Articolo 11 ter (Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità)

CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

- Articolo 12 (Istituzione dei Dipartimenti)
- Articolo 13 (Segretariato Generale della Giunta)

- Articolo 14 (Gabinetto del Presidente)
- Articolo 14 bis (Segreteria Generale della Presidenza)
- Articolo 14 ter (Coordinamento delle Politiche Internazionali)
- Articolo 14 quater (Struttura per l'attuazione del POR)
- Articolo 15 (Collegio degli esperti del Presidente)
- Articolo 16 (Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale)

TITOLO II

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

- Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)

CAPO II - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

- Articolo 18 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)
- Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)
- Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)
- Articolo 21 (Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)
- Articolo 22 (Conferimento dell'incarico di dirigente)
- Articolo 23 (Durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)
- Articolo 24 (Durata degli incarichi dirigenziali e figure analoghe - funzioni vicarie)
- Articolo 25 (Assegnazione obiettivi e risorse)
- Articolo 26 (Responsabilità dirigenziale)

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Articolo 27 (Nuova struttura organizzativa)

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 (Correlazione retributiva alle fasce di posizione dirigenziale)
- Articolo 29 (Abrogazioni)

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I

AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 1

(Principi e finalità)

1. Il presente atto di alta organizzazione, in applicazione dell'articolo 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, dell'articolo 59 della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e, in osservanza dei principi enunciati dal Titolo I della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n.7, disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza.

2. L'organizzazione dell'Avvocatura regionale è disciplinata, in conformità alla Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 18 e nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2, da autonomo Atto di organizzazione e funzionamento approvato dalla Giunta su proposta del Presidente. (1)

(1) *Comma così sostituito dal D.P.G.R. 2/2017.*

CAPO II

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Articolo 2

(Criteri di organizzazione)

1. I criteri adottati rispondono alla necessità di maggiore efficacia ed efficienza, trasparenza e tracciabilità dei processi, coerentemente con le aggregazioni di tematiche nazionali ed europee. Le aggregazioni tematiche regionali costituiscono le attività di strutture apicali denominate Dipartimenti. Ogni Dipartimento è costituito per affrontare uno specifico obiettivo di crescita e di sviluppo del territorio. Ciascuna tematica di rilievo afferente ad un singolo Dipartimento, è assegnata ad una Sezione di Dipartimento strutturata in un adeguato numero di Servizi. La maggiore efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa è perseguita attraverso una riduzione delle strutture regionali, nei diversi livelli e con l'introduzione di Strutture di Integrazione che assicurano coordinamento e unitarietà dei processi. La riduzione del numero delle unità organizzative comporta un potenziamento in ordine a funzioni e a personale assegnato, il tutto finalizzato non solo al contenimento della spesa ma anche al raggiungimento di una maggiore orizzontalità organizzativa. Sono altresì istituite Strutture dirigenziali di Staff con ruoli di tipo straordinario e Strutture dirigenziali di Progetto, in numero contenuto, così da favorire sviluppi progettuali da realizzare nell'ambito delle Agenzie regionali.

2. L'Ente è organizzato secondo i seguenti criteri:
- rispetto del principio di separazione tra politica e gestione;
 - valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
 - rispetto dei principi di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di programmazione anche mediante revisione periodica dell'assetto organizzativo;
 - articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e strutture temporanee (di progetto);
 - semplificazione dei processi decisionali, secondo i principi della direzione per obiettivi;
 - ampia adattabilità alle dinamiche dell'ambiente di riferimento e crescita delle decisioni da assumere mediante i poteri del privato datore di lavoro;
 - collegamenti orizzontali, attraverso contatti diretti, sistemi informativi inter-funzionali, comitati temporanei, ruoli di integrazione, team di progetto;
 - garanzia di trasparenza e di imparzialità;
 - attenzione alle esigenze dell'utenza in ordine all'accesso agli uffici e verifica della qualità dei servizi prestati;
 - coinvolgimento, motivazione e valorizzazione del personale anche mediante adeguata e costante formazione.

Articolo 3

(Strutture di coordinamento e dirigenziali)

1. Il Presidente della Giunta Regionale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del Gabinetto.
2. La Giunta Regionale è, invece, supportata dagli uffici del Segretariato Generale.
3. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta Regionale si articola in:
 - Gabinetto del Presidente
 - Segreteria Generale del Presidente
 - Avvocatura regionale
 - Coordinamento delle Politiche Internazionali (2)
 - Struttura per l'attuazione del POR (3)
 - Strutture di Integrazione
 - Segretariato della Giunta Regionale
 - Dipartimenti
 - Sezioni di Dipartimento
 - Servizi
 - Strutture di Staff
 - Strutture di Progetto
 - Struttura speciale Comunicazione Istituzionale (4)

(2) *Struttura istituita con D.P.G.R. 129/2016.*

(3) *Struttura istituita con D.P.G.R. 483/2017.*

(4) *Struttura istituita con D.P.G.R. 554/2018.*

CAPO III
IL SISTEMA DI DIREZIONE

Articolo 4
(Dipartimenti)

1. Sono istituiti sei Dipartimenti che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche della Regione, con macro-funzioni strumentali, di coordinamento e di governo dell'intera articolazione organizzativa di competenza.

2. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree omogenee di funzioni. E' il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l'esercizio del potere di spesa, l'organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità di un dirigente appartenente ai ruoli regionali o, per particolari peculiarità richieste dall'incarico da assegnare, a una figura esterna, secondo norma.
La direzione del Dipartimento è affidata al Direttore.

3. Il Gabinetto, il Segretariato Generale della Giunta, la Segreteria Generale della Presidenza, l'Avvocatura regionale non costituiscono articolazione di alcun Dipartimento.

4. Il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale della Giunta, il Segretario Generale della Presidenza, l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, il responsabile della Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali (5) è l'Autorità di Gestione (6) sono equiparati, ai fini retributivi, al Direttore di Dipartimento.

(5) *Equiparazione stabilita con D.P.G.R. 129/2016.*

(6) *Equiparazione stabilita con D.P.G.R. 483/2017.*

Articolo 5
(Le Sezioni di Dipartimento)

1. La Sezione di Dipartimento è un'unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell'ambito del Dipartimento, per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi amministrativo-produttivi. Costituisce il punto di riferimento per l'organizzazione dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il controllo della spesa.

2. La Sezione di Dipartimento ricade strutturalmente e funzionalmente all'interno di un Dipartimento ed è diretta da un dirigente appartenente ai ruoli regionali o, per particolari peculiarità richieste dall'incarico da assegnare, a una figura esterna, secondo norma.

Articolo 6

(I Servizi)

1. Il Servizio è un'unità organizzativa specializzata nella gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi interdipendenti. E' articolazione sia del Dipartimento, sia della Sezione ed è caratterizzato da elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

Articolo 7 (7)

(Strutture di Staff e di Progetto)

1. Le Strutture dirigenziali di Staff sono Servizi che hanno il compito di assicurare unitarietà, omogeneità ed efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie e umane assegnate ai Dipartimenti o Strutture analoghe. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ciascun Dipartimento quali:

- il coordinamento e lo sviluppo delle persone;
- l'incremento e l'integrazione dei sistemi informativi;
- la coerenza contabile e giuridica di atti e provvedimenti;
- la verifica dei sistemi di controllo interni ed esterni al Dipartimento;
- i processi di decentramento amministrativo e i processi partenariali;
- la comunicazione e la trasparenza amministrativa.

2. Le Strutture di Progetto, la cui responsabilità è affidata ad un dirigente, curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di Dipartimento, ai Dipartimenti o alle strutture analoghe. Esse provvedono all'attuazione di attività che necessitano di integrazione fra le varie strutture amministrative oppure attivano procedure amministrative straordinarie. Le Strutture di Progetto sono dipendenti dal Dipartimento nel cui ambito ricadono l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere obiettivi interdipartimentali.

Il grado di complessità delle Strutture di Progetto è determinato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sulla base della ponderazione effettuata per Servizi e Sezioni.

(7) *Articolo così sostituito dall'art. 1 comma 1 del D.P.G.R. 304/2016.*

CAPO IV

STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: MANAGEMENT BOARD, COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI,
CONFERENZA DELLE SEZIONI, COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Articolo 8 (8)

(Il Coordinamento dei Dipartimenti)

1. Le Strutture di Integrazione assicurano il coordinamento, l'unitarietà dei processi di innovazione e sviluppo dell'amministrazione, dell'attuazione del programma di governo e delle azioni della Regione Puglia.

2. Il Coordinamento dei Dipartimenti è la Struttura di Integrazione che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali.
3. Il Coordinamento dei Dipartimenti opera attraverso direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le strutture di direzione dell'Ente.
4. Il Coordinamento dei Dipartimenti conferisce al Direttore competente in materia di organizzazione l'incarico di predisporre, secondo le intese del medesimo Coordinamento, gli atti di istituzione delle Sezioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e alla successiva ratifica del Presidente. (9)
5. Analogamente si procede per la graduazione delle strutture organizzative dirigenziali approvate dal Coordinamento dei Dipartimenti.
6. Il Coordinamento dei Dipartimenti si riunisce con la partecipazione dei soli interessati quando l'attività di integrazione riguarda l'attuazione di specifiche politiche; si riunisce in seduta plenaria quando l'attività di integrazione riguarda questioni generali concernenti l'azione di miglioramento e di innovazione dell'amministrazione nonché l'attuazione del Programma Strategico della Regione Puglia.
7. Alla seduta plenaria può essere invitato il Segretario Generale del Consiglio Regionale.
8. Il Coordinamento dei Dipartimenti è presieduto dal Capo di Gabinetto. Ne fanno parte i Direttori di Dipartimento, l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione. Il Coordinamento dei Dipartimenti opera in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su convocazione del Capo di Gabinetto. Alle sedute partecipa l'addetto stampa del Presidente in qualità di uditore. (10)

(8) *L'art. 8 del D.P.G.R. n. 443 del 31.7.2015 prevedeva 9 commi. Il comma 6 del testo è stato implicitamente abrogato dal comma 1 dell'art. 1 del D.P.G.R. 10 maggio 2016 n. 304, che ha sostituito l'intero art. 7 del decreto originario. Il comma 6 così recitava: "Il Coordinamento dei Dipartimenti esprime inoltre, il grado di complessità organizzativa di cui al precedente art. 7 comma 4 e affida al Direttore competente in materia di organizzazione la presa d'atto formale regionale della decisione assunta a tal riguardo, da assumere entro sette giorni dalla comunicazione alla Giunta."*

(9) *Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 del D.P.G.R. 304/2016.*

(10) *Comma così modificato dal D.P.G.R. 2/2017.*

Articolo 9

(Conferenza delle Sezioni)

1. La Conferenza delle Sezioni è la Struttura di Integrazione che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali in ogni Dipartimento.
2. E' presieduta dal Direttore del Dipartimento il quale emana direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le Sezioni del Dipartimento.

3. Si riunisce con la partecipazione dei soli Dirigenti di Sezione di Dipartimento interessati quando l'attività di integrazione riguarda l'attuazione di specifiche politiche; si riunisce in seduta plenaria quando l'attività di integrazione riguarda questioni generali concernenti l'azione di miglioramento e di innovazione del Dipartimento nonché l'attuazione del Programma Strategico della Regione Puglia.

4. La Conferenza si convoca in sessione plenaria di norma una volta ogni tre mesi. Si raduna inoltre, quando necessario, su convocazione del Direttore di Dipartimento.

Articolo 10 (11)
(Management Board)

1. E' istituito il Management Board (Consiglio delle Agenzie regionali) da costituire con separato atto e composto dal management delle Agenzie regionali strategiche, dai Direttori dei Dipartimenti, dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale e dal Capo di Gabinetto che ne presiede le sedute. Alle sedute partecipa l'addetto stampa del Presidente in qualità di uditor. Tale struttura ha il compito di supportare il Presidente nelle scelte relative a tematiche di innovazione e cambiamento di interesse strategico regionale, definendo e attribuendo gli obiettivi strategici alle Agenzie regionali, che possono avere una durata pluriennale e possono coinvolgere anche più Agenzie, ognuna per la parte corrispondente al proprio mandato istituzionale.

(11) Articolo così modificato dal D.P.G.R. 2/2017.

Articolo 11
(Comitato Regionale per la Tutela della Salute)

1. E' istituito il Comitato Regionale per la Tutela della Salute (CRTS), da costituire con separato atto, quale struttura d'integrazione fra il livello politico (Consiglio e Giunta Regionale) e quello tecnico-scientifico (struttura di exploration) ed amministrativo (struttura burocratica di exploitation) in ambito socio-sanitario. Esso rappresenta un organo consultivo, valutativo ed arbitrale con l'obiettivo di:

- favorire l'omogeneizzazione delle politiche regionali che impattano sui temi inerenti allo sviluppo del sistema sanitario, socio-sanitario ed ambientale e, per questa via, che maggiormente collidono con i principi costituzionalmente garantiti;

- contribuire al processo di individuazione degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie. Tale processo assurge ad archetipo delle questioni di sistema di livello strategico del Servizio Sanitario Regionale nella misura in cui i Direttori Generali rappresentano la catena di trasmissione tra il territorio e l'high management regionale: vero punto di snodo delle politiche socio-sanitarie regionali. Più precisamente, "governando" le Aziende Sanitarie ed interagendo con i Direttori di Struttura Complessa, i Direttori Generali sviluppano concretamente la sanità sul territorio. Da ciò consegue la loro incontrovertibile centralità "politica" - nell'accezione autenticamente virtuosa del termine - nell'ambito di un sistema socio-sanitario che ha l'obiettivo della promozione della salute dei cittadini;

- definire gli obiettivi strategici dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale e di monitorarne le relative azioni strategiche presidiando le attività di verifica qualitative e quantitativo-economiche dei 18 mesi e di fine mandato;

- esprimere pareri sulle disposizioni attuative regionali aventi carattere programmatico in ambito socio-sanitario, ovvero, su richiesta della Giunta o del Consiglio Regionale, sui provvedimenti di contenuto tecnico-sanitario;

- dirimere eventuali controversie tra le strutture di exploitation e di exploration secondo criteri di valutazione ispirati al paradigma sovra-costituzionale nonché dell'interesse collettivo.

2. Il Comitato è composto - in seduta plenaria - dal Presidente della Giunta Regionale che ne presiederà le sedute, dal Capo di Gabinetto, da un Coordinatore, nominato con atto di Giunta Regionale, dagli Assessori alla Salute e al Welfare, dal Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dal Direttore Generale (ovvero Commissario) dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale, dal Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, da un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università pugliesi, un rappresentante dei Presidenti provinciali dell'Ordine dei Medici Chirurghi, da un Consigliere della Magistratura contabile della Regione Puglia, da un rappresentante dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e da altre figure da individuare tra esperti in specifiche tematiche, convocati secondo le indicazioni del Presidente e/o del Coordinatore. Il Comitato viene altresì riunito dal Presidente della Giunta Regionale - in seduta specialistica - secondo una composizione variabile a seconda dei temi da trattare.

3. I Componenti del CRTS sono designati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. Ai Componenti del CRTS non è corrisposto alcun compenso.

Articolo 11 bis (12)

(Cabina di regia per la programmazione e l'attuazione del programma)

1. E' istituita la Cabina di regia per la programmazione e l'attuazione del programma quale struttura di coordinamento tra gli organismi politici e quelli amministrativi per l'attribuzione degli obiettivi e delle azioni strategiche relative all'attuazione del programma di governo ed alla programmazione unitaria dei fondi comunitari e nazionali.

2. La Cabina di regia è composta dal Presidente della Giunta Regionale, dagli Assessori Regionali, dal Consigliere politico del presidente per l'attuazione del programma, dal Capo di Gabinetto, dai Direttori di Dipartimento, dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione.

3. La Cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e si riunisce con cadenza almeno mensile, anche su argomenti monotematici che possono essere aperti alla partecipazione del partenariato istituzionale.

(12) *Articolo inserito dall'art. 3 comma 1 del D.P.G.R. 304/2016.*

Articolo 11 ter (13)

(Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità)

1. E' istituita la struttura Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità, per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante "Reddito di Dignità Regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". La struttura comprende il Tavolo di partenariato socioeconomico e la Cabina di regia interistituzionale.

2. I membri del Tavolo di partenariato socioeconomico e della Cabina di regia interistituzionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge Regionale 14 marzo 2016, n. 3.

(13) Articolo inserito dall'art. 3 comma 1 del D.P.G.R. 304/2016.

CAPO V STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Articolo 12 (14) (Istituzione dei Dipartimenti)

Sono istituiti sei Dipartimenti per la cura e il governo di materie e servizi omogenei:

1. Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
2. Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
3. Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio;
4. Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale;
5. Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
6. Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 4 comma 1 del D.P.G.R. 304/2016.

Articolo 13 (Segretariato Generale della Giunta)

1. E' istituito il Segretariato Generale della Giunta Regionale al quale sono assegnate le seguenti funzioni:

- tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;
- segue i lavori collegiali della Giunta Regionale, ne redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale;
- assicura la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti sottoposti all'esame della Giunta Regionale;
- provvede all'inoltro degli atti approvati dalla Giunta (d.d.l., regolamenti e deliberazioni se di competenza) al Consiglio Regionale;
- predisporre gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di competenza della stessa;
- cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta Regionale;
- cura la raccolta, in copia conforme all'originale, delle determinazioni dirigenziali;
- cura gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza amministrativa;
- cura il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione dei flussi documentali relativi agli atti di Giunta e dirigenziali, cosiddetto CIFRA;
- promuove e coordina ogni azione utile alla semplificazione normativa curandone gli aspetti tecnico-giuridici.

2. A capo del Segretariato Generale della Giunta Regionale è posto il Segretario Generale.

3. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, ad un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti del comparto Regioni o Enti Locali, o ad un dirigente di società controllata dalla Regione Puglia. (15)

4. La Giunta, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale della Giunta, può designare per le funzioni di segretario redigente della Giunta, un dirigente o un funzionario della Segreteria Generale della Presidenza o del Segretariato Generale della Giunta. (16)

(15) Comma così sostituito con l'art. 1 del D.P.G.R. 151/2018.

(16) Comma aggiunto con l'art. 2 del D.P.G.R. 151/2018.

Articolo 14 (17)

(Gabinetto del Presidente)

1. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di cinque consiglieri politici ovvero esperti in materia amministrativa, giuridica, economico a supporto del Capo di Gabinetto. (18)

2. L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a dirigente regionale senza compensi aggiuntivi ovvero a personale esterno all'amministrazione in possesso di significativa esperienza professionale, sentito il Capo di Gabinetto.

3. Ai Consiglieri, ove esterni all'amministrazione, è attribuito il compenso, che dovrà essere indicato nella convenzione da stipularsi in applicazione dell'art. 2, comma 4 del Regolamento regionale 05/12/2000, n. 2, così come modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale 17/12/2001 n. 10, la cui misura non dovrà essere superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore.

3 bis. Il Presidente, inoltre, può nominare, sulla base di motivate ragioni e per finalità specifiche, un ulteriore numero, fino ad un massimo di quattro, di consiglieri espressamente delegati o curare questioni di rilevante interesse strategico ed a fornire elementi informativi utili al Presidente per l'attività d'indirizzo della macchina amministrativa. (19)

3 quater. L'incarico viene conferito a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese autorizzate, documentate e sostenute per attività correlate allo stesso. (19)

4. E' istituita la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente.

5. Il Direttore amministrativo del Gabinetto coordina le attività di Segreteria dello stesso e supporta il Capo di Gabinetto anche nei rapporti con gli Uffici di diretta correlazione con la Presidenza. Svolge ogni altra eventuale funzione delegata dal Capo di Gabinetto.

6. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Direttore Amministrativo del Gabinetto é conferito dal Presidente a un dirigente regionale.

7. L'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 5 comma 1 del D.P.G.R. 304/2016.

(18) Comma così modificato con il D.P.G.R. 556/2018.

(19) Commi introdotti con il D.P.G.R. 556/2018.

Articolo 14 bis (20)

(Segreteria Generale della Presidenza)

1. E' istituita, presso il Gabinetto, la Segreteria Generale della Presidenza, parificata anche sotto il profilo organizzativo ad un Dipartimento.
2. Nell'esercizio delle proprie prerogative il Segretario della Presidenza:
 - assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo;
 - collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale;
 - si occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale distribuite nelle differenti province garantendo coerenza territoriale all'azione politico-amministrativa e permettendo al Presidente ed alla Giunta Regionale di operare in modo pienamente decentrato;
 - elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, si occupa dell'attuazione del Piano e del suo aggiornamento, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali, vigila sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali;
 - cura il ciclo di gestione della performance;
 - si raccorda con le strutture organizzative;
 - assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;
 - assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale e internazionale;
 - coordina le strutture sott'ordinate;
 - cura gli adempimenti ed il coordinamento in materia di Bilancio Sociale di cui alla L.R. 7/4/2014, n. 15;
 - assicura la terzietà dell'azione amministrativa nell'adozione di atti che potrebbero creare conflitti di competenza tra il Dirigente di Sezione e le funzioni attribuite al medesimo dirigente;
 - provvede alle necessità funzionali delle Sezioni e dei Servizi istituiti alla dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale.

(20) Articolo introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.P.G.R. 304/2016, e così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.R. 714/2016.

Articolo 14 ter (21)

(Coordinamento delle Politiche Internazionali)

1. È istituita la struttura di "Coordinamento delle Politiche Internazionali" all'interno della quale è incardinata la Sezione Mediterraneo.
2. Il Coordinamento delle Politiche Internazionali:

- a) assicura l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esteri;
- b) garantisce la massima sinergia, a tutte le strutture dipartimentali, per la costruzione di iniziative ed eventi volti ad attrarre l'interesse verso il patrimonio dell'intero territorio regionale;
- c) coordina la partecipazione delle strutture regionali ai programmi di Cooperazione Internazionale;
- d) cura i rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere, anche alla luce delle nuove funzioni di gestione diretta, attribuite nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 e della Strategia Macro - regionale Adriatico-Ionica.

(21) Articolo introdotto per effetto del D.P.G.R.129/2016.

Articolo 14 quater (22)
(Struttura per l'attuazione del POR)

1. L'Autorità di Gestione del POR assicura le attività relative:
 - a) al raccordo con i responsabili di fondo, di policy e di azione;
 - b) alla gestione e al controllo del programma;
 - c) ai rapporti con i Servizi della Commissione Europea e delle Amministrazioni dello Stato;
 - d) allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza;
 - e) alla selezione delle operazioni;
 - f) alla gestione delle procedure relative alle eventuali irregolarità riscontrate nell'attuazione di programma;
 - g) alla informativa completa nei confronti dei potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dai fondi e sulle procedure di gestione e controllo, mediante procedure telematiche;
 - h) all'istituzione di misure anti frode anche in raccordo con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale;
 - i) alla predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'art. 59, paragrafo 5, lett. a) e b), del regolamento finanziario;
2. L'Autorità di Gestione svolge le funzioni di Autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 123 (cp3) del Reg. UE 1303/2013, avvalendosi del Servizio Certificazione dei Programmi.
3. L'Autorità di Gestione assume tutte le determinazioni organizzative necessarie, esercitando le prerogative proprie del dirigente di vertice nei confronti dei responsabili di fondo, di azione e sub-azione.
4. L'incarico di Autorità di Gestione è conferito dalla Giunta regionale al Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria.
5. Per quanto non riportato nel seguente articolo si rinvia al D.P.G.R. n. 483/2017.

(22) Funzioni attribuite con D.P.G.R. 483/2017.

Articolo 14 quinquies (23)
(Struttura speciale Comunicazione Istituzionale)

1. E' istituita, ad integrazione di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 di approvazione del Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA, la struttura speciale denominata "Comunicazione Istituzionale", alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta Regionale.
2. Il posto di Responsabile della struttura speciale "Comunicazione Istituzionale" non è compreso nella dotazione organica.

3. Ai fini retributivi, il responsabile della struttura speciale "Comunicazione Istituzionale" è equiparata al Direttore di Dipartimento.
4. La responsabilità della struttura è affidata attraverso avviso pubblico con le modalità previste dall'articolo 21, comma 3, del D.P.G.R. 31luglio 2015 n. 443.
5. La durata dell'incarico è quella prevista dall'art. 23 del D.P.G.R. 31luglio 2015 n. 443 per i Direttori di Dipartimento.
6. Al responsabile della struttura non si applica il comma 8 dell'art. 8 del DPGR 31 luglio 2015 n. 443.

(23) Articolo aggiunto con D.P.G.R.554/2018.

Articolo 14 sexties (24)

(funzioni della struttura speciale Comunicazione Istituzionale)

1. Alla Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale", sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) accrescere l'efficienza e l'efficacia comunicativa della Regione Puglia;
 - b) gestire la divulgazione delle informazioni prodotte dalla Amministrazione regionale garantendo un contenuto di alto dettaglio informativo;
 - c) coinvolgere tutti gli attori del sistema socio-economico pugliese nei processi decisionali dell'amministrazione, sviluppando con essi, attraverso un'architettura condivisa, paritaria e partecipata, un dialogo continuo, dinamico, flessibile e multiforme, utile per il territorio regionale In termini anche di supporto alla programmazione;
 - d) accrescere la capacità della Regione Puglia nel monitorare gli effetti delle politiche e delle misure intraprese;
 - e) gestire, monitorare ed incentivare l'uso dei brand riconosciuti e patrocinati dall'Ente Regionale.
2. Alla struttura, nell'ambito delle funzioni di cui al precedente comma 1, è affidato il coordinamento e accompagnamento dei Dipartimenti ed Agenzie nonché l'interlocuzione con il più ampio sistema amministrativo regionale.

La decorrenza di detta modificazione organizzativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del responsabile della Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale"

(24) Articolo aggiunto con D.P.G.R. 554/2018.

Articolo 14 septies (25)

(responsabile della struttura speciale Comunicazione Istituzionale)

1. L'incarico di Responsabile dell'Informazione e Comunicazione del POR è conferito dalla Giunta Regionale al Responsabile pro-tempore della Struttura speciale "Comunicazione istituzionale" su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico.

(25) Articolo aggiunto con D.P.G.R. 554/2018.

Articolo 15 (26)

(Collegio degli esperti del Presidente)

1. È costituito, nell'ambito della Presidenza della Regione, il Collegio degli esperti del Presidente.

2. Il Collegio degli esperti è una Struttura presieduta dal Presidente della Regione e costituita dal Capo di Gabinetto e da personalità di elevatissimo profilo che sono in possesso di specifiche e riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza per il miglior perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

3. I membri del Collegio degli esperti sono nominati direttamente dal Presidente sulla base di un curriculum che attesti il possesso delle professionalità di cui al comma 2 maturate nell'ambito di una o più realtà pubbliche o private anche su scala regionale.

4. Il Collegio degli esperti, su richiesta del Presidente, rende pareri su particolari questioni che richiedono profonde competenze tecniche e/o amministrative e la conoscenza di buone prassi, già sperimentate in analoghi percorsi decisionali e può proporre "pareri di iniziativa" alla Presidenza su temi di carattere culturale, sociale ed economico ritenuti di particolare rilevanza per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

5. L'incarico di componente del Collegio degli Esperti è a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese autorizzate, documentate e sostenute per attività correlate allo stesso.(27)

(26) Articolo così sostituito con D.P.G.R. 167/2017.

(27) Comma così sostituito con D.P.G.R. 556/2018.

Articolo 16

(Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale". Il Dirigente di Sezione, in linea con gli indirizzi politici e programmatici espressi dal Presidente della Giunta Regionale, coordina le attività relative all'antimafia sociale, alle politiche per la sicurezza dei cittadini, alle politiche per le migrazioni; elabora e dà impulso alla realizzazione delle attività delle strutture su indicate; promuove, ove necessario e su mandato del Presidente, le relazioni internazionali ed il raccordo politico con i componenti della Giunta Regionale ed amministrativo con i Direttori di Dipartimento sulle materie di competenza della Sezione. La Sezione inoltre:

- provvede alla redazione del Piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata;
- elabora, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, le misure atte ad un più efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- individua, anche di concerto con le associazioni di categoria, le azioni da realizzare a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con particolare riferimento alle vittime di usura ed estorsione ed ai familiari delle vittime innocenti delle mafie;
- promuove il riordino della legislazione regionale in materia di polizia locale e la implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l'ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;
- predisporre il Piano Triennale per l'Immigrazione.

TITOLO II
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Articolo 17
(Accesso alla dirigenza regionale)

1. L'accesso alla dirigenza regionale è disciplinato dalle norme nazionali e regionali vigenti.

CAPO II
ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

Articolo 18 (28)
(Funzioni dei Direttori di Dipartimento)

1. I Direttori di Dipartimento o le figure analoghe assumono la titolarità e la responsabilità della struttura organizzativa loro affidata ed esercitano le funzioni, le facoltà, i compiti e i poteri dei dirigenti come definiti nel successivo articolo 20 ed in particolare:
 - attuano i programmi secondo gli indirizzi degli organi di governo;
 - formulano proposte agli organi politici anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge e degli altri atti di loro competenza;
 - nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti e mediante atti organizzativi adeguati alle finalità da perseguire, assegnano il personale, gli obiettivi, le risorse strumentali ai Dirigenti delle Sezioni, delle Strutture di Staff e di Progetto ricadenti nella competenza del Dipartimento e assicurano la loro costante integrazione mediante la Conferenza delle Sezioni, convocata almeno trimestralmente;
 - curano la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno ed il controllo di qualità;
 - esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti e rivenienti da espresse previsioni normative ovvero dalle risorse necessarie alla gestione di programmi o attività che la Giunta Regionale affida direttamente alla loro responsabilità;
 - esprimono, ove necessario, in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 20, comma 2, osservazioni sui pareri di regolarità tecnica e/o contabile e sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, di competenza dei Dirigenti di Sezione;
 - dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti sottoposti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - curano i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio;
 - assegnano, in relazione al budget assegnato, il contingente di Alte Professionalità ai Dirigenti di Sezione per lo svolgimento di attività specifiche, che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche al fine di ridurre il numero delle strutture dirigenziali complessive;

- assicurano l'attuazione a livello dipartimentale delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, svolgendo le funzioni di referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

(28) Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.G.R. 304/2016.

Articolo 19

(Attività organizzative dirigenziali)

1. La definizione delle Sezioni all'interno di ciascun Dipartimento è proposta dal Coordinamento dei Dipartimenti mediante provvedimento di Giunta Regionale predisposto dal Direttore del Dipartimento competente all'organizzazione, per essere ratificato dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Il numero dei Servizi ricadenti in ciascun Dipartimento è stabilito in sede di Coordinamento in seduta plenaria con la presenza del Segretario Generale del Consiglio Regionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di quest'ultima struttura. Il Dirigente della Sezione competente all'organizzazione, secondo le decisioni organizzative di ciascun Direttore di Dipartimento, provvede alla istituzione formale dei Servizi della Giunta Regionale e delle strutture autonome, ad esclusione di quelle del Consiglio Regionale.

3. La distribuzione dei Servizi, in coerenza con le norme di contenimento dei costi organizzativi e dei contratti collettivi nazionali e integrativi della dirigenza, avviene con ratifica del Direttore competente all'organizzazione, delle decisioni organizzative assunte dal Direttore di Dipartimento competente.

4. Le Strutture di Progetto che presentano obiettivi e programmi trasversali o strutture analoghe, sono istituite previo conforme parere del Coordinamento dei Dipartimenti che ne stabilisce la collocazione, con atto organizzativo del Direttore competente all'organizzazione. La Giunta regionale stabilisce il grado di complessità delle Strutture di Progetto ai sensi dell'art. 7, comma 2 ultimo periodo del presente decreto.
(29)

5. Le Strutture di Staff e le Strutture di Progetto, diverse da quelle del precedente comma 4, sono istituite con atto organizzativo del Direttore di Dipartimento competente all'organizzazione, secondo le modalità di istituzione dei Servizi.

6. La modificazione e la soppressione delle strutture organizzative dirigenziali è disposta dai soggetti e con le modalità previste dai commi precedenti per la loro istituzione.

(29) Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.G.R. 304/2016.

Articolo 20

(Funzioni dei dirigenti)

1. Nell'esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, i dirigenti assumono la titolarità e la responsabilità delle strutture organizzative a essi affidate ed esercitano i seguenti compiti e i poteri:

- formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Dipartimento e ai dirigenti delle strutture dirigenziali sovraordinate e attuano le direttive da essi impartite;
- curano il raggiungimento degli obiettivi fissati adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitando i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- assicurano la legittimità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- dirigono, coordinano, controllano le attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati alle proprie strutture organizzative.

2. Nelle materie di competenza, i Dirigenti di Sezione formulano le proposte di deliberazione da presentare alla Giunta Regionale ovvero esprimono il richiesto parere di regolarità tecnica e/o contabile, previa comunicazione al Direttore di Dipartimento almeno sette giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima della presentazione.

3. Gli atti adottati dai dirigenti nonché quelli adottati in base all'articolo 45, comma 1, della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, sono trasmessi in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposito albo regionale per la durata di dieci giorni lavorativi. L'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli originali di atti sono conservati e custoditi presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente della stessa Sezione.

Articolo 21

(Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha natura di affidamento fiduciario ed è attribuito dalla Giunta Regionale.
2. I posti di Direttore di Dipartimento non sono compresi nella dotazione organica.
3. L'incarico è conferito, previo avviso pubblico, a dirigenti regionali in servizio, ovvero a dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero a persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi di amministrazione o in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o equivalente secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
4. Con il provvedimento di affidamento dell'incarico la Giunta Regionale determina il trattamento annuo onnicomprensivo spettante al Direttore di Dipartimento che include una quota non inferiore al 20%

quale retribuzione di risultato da corrispondere all'esito della valutazione annuale. Con il medesimo provvedimento viene altresì approvato lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

5. In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui ai commi 3 e 4, l'Amministrazione regionale, nella persona del Dirigente competente in materia di personale stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Direttore di Dipartimento designato con deliberazione di Giunta regionale. Per quanto non diversamente previsto dal contratto individuale di lavoro, al Direttore si applicano gli istituti contrattuali vigenti della dirigenza regionale.

6. Se la designazione dell'incarico di Direttore di Dipartimento o figure analoghe ricade su un dirigente, dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio e il diritto alla conservazione del posto in dotazione organica. Fatti salvi eventuali mutamenti organizzativi, la responsabilità della struttura organizzativa conferita precedentemente alla designazione è assegnata ad interim ad altro dirigente di struttura regionale di pari graduazione, per tutta la durata dell'incarico di Direttore. E' altresì possibile, per la medesima durata d'incarico, assegnare dette strutture ad altro dirigente regionale il cui precedente incarico sarà mantenuto ad interim. Al termine del mandato il direttore rientra dall'aspettativa per assumere la responsabilità dell'incarico a cui era precedentemente preposto e il dirigente rientra nella titolarità dell'incarico mantenuto ad interim. (30)

7. Analogamente si procede nel caso che i conferimenti attengono agli incarichi di cui al comma 4 del precedente art. 4.

8. Il Direttore di Dipartimento, al fine di assicurare la coerenza del proprio ruolo di coordinamento e controllo degli atti predisposti dai dirigenti di Sezione, non assume ad interim l'incarico di Dirigente di Sezione, né di Servizio.

(30) Comma così sostituito dall'art. 8 del D.P.G.R. 304/2016.

Articolo 22 (31)

(Conferimento dell'incarico di dirigente)

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, nonché dell'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del Codice Civile.

2. Il Direttore di Dipartimento valuta le candidature dei dirigenti di Sezione che ricadono nei propri ambiti organizzativi e comunica le proprie motivate decisioni al Direttore competente all'organizzazione, ai fini della predisposizione della deliberazione di conferimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

3. Il Direttore di Dipartimento, acquisito il parere del competente dirigente di Sezione, valuta le candidature dei dirigenti di Servizio più idonee all'espletamento delle funzioni per essi previste e comunica le motivate decisioni al Direttore competente all'organizzazione. Quest'ultimo adotta l'atto di conferimento degli incarichi di Dirigente di Servizio.

4. Analogamente alla procedura di cui ai precedenti commi sono conferiti gli incarichi dirigenziali afferenti alle Strutture di Staff o di Progetto, secondo graduazione e quelli da affidare nelle strutture di vertice non collocate nei Dipartimenti.
5. Nel caso in cui il dirigente al quale s'intende conferire l'incarico presti servizio presso diverso Dipartimento o strutture analoghe, la procedura di cui ai precedenti commi è preceduta dall'intesa tra i Direttori o figure analoghe, coinvolti. La presente disposizione si applica anche quando è coinvolta la struttura amministrativa del Consiglio regionale. Si prescinde dalla predetta intesa in caso di conferimento di un incarico di Dirigente responsabile di una Sezione o struttura equiparata ad un Dirigente responsabile di un Servizio o struttura equiparata.
6. Qualora non dovessero pervenire istanze di candidatura ovvero le domande pervenute non dovessero evidenziare il possesso, da parte del/i candidato/i dei requisiti professionali e attitudinali richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico ad altro dirigente a tempo indeterminato già in servizio presso la Regione Puglia, alla luce delle accertate competenze manifestate dallo stesso nel corso dello svolgimento di precedenti incarichi.
7. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di una struttura dirigenziale svolgono, su incarico del Direttore di Dipartimento, funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca e altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
8. Tutti gli incarichi conferiti dal Direttore di Dipartimento sono comunicati alla Giunta Regionale cinque giorni prima della formale adozione.

(31) Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.G.R. 304/2016.

Articolo 23 (32)

(Durata dell'incarico di direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i tre anni ed è rinnovabile. L'incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l'incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.
2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Dipartimento e figure analoghe cessano decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato di Direttore di Dipartimento e figure analoghe, nelle more dell'espletamento della prevista procedura di avviso pubblico, la Giunta regionale affida l'incarico temporaneo ad interim ad altro Direttore di Dipartimento.
4. In caso di assenza breve o impedimento del Direttore di Dipartimento o figura analoga, assicura l'ordinaria attività amministrativa altro Direttore di Dipartimento, previa delega.

5. In caso di assenza superiore al mese del Direttore di Dipartimento o figura analoga, le funzioni vicarie sono assolve da altro Direttore individuato con deliberazione di Giunta regionale. L'assolvimento delle funzioni vicarie comporta tutte le attribuzioni, i poteri e le responsabilità attribuite ai direttori titolari.

(32) Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.P.G.R. 304/2016.

Articolo 24 (33)

(Durata degli incarichi dirigenziali e funzioni vicarie)

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata minima di un anno e massima di tre anni e sono rinnovabili nel rispetto dei dettami normativi in materia di trasparenza e anticorruzione.

2. Tutti gli incarichi dirigenziali attribuiti nei nove mesi precedenti allo scioglimento del Consiglio Regionale possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro due mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia diversamente provveduto, si intendono confermati fino alla prevista scadenza.

3. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Sezione inferiore ad un mese, le attività di ordinaria amministrazione possono essere assolve, previa delega, da un Dirigente di Servizio della medesima Sezione. In caso diverso sono attribuite le funzioni vicarie.

4. In caso di assenza o impedimento di un Dirigente di Servizio inferiore ad un mese, le funzioni sono assolve dal Dirigente di Sezione sovraordinato. In caso diverso sono attribuite le funzioni vicarie.

5. Le funzioni vicarie di un Dirigente di Sezione sono attribuite ad interim dalla Giunta regionale con proprio atto, sulla base delle indicazioni del Direttore, o figura analoga, ad uno dei Dirigenti di Sezione ricadenti nell'ambito organizzativo della Direzione.

6. Le funzioni vicarie di un Dirigente di Servizio sono conferite ad interim con determinazione del Direttore preposto, o figura analoga, ad uno dei dirigenti della stessa Sezione o Dipartimento.

7. In tutti i casi sono fatte salve la salvaguardia dei diritti e le prerogative previste dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle Regioni e delle autonomie Locali.

8. L'assolvimento delle funzioni vicarie comporta tutte le attribuzioni, i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.G.R. 304/2016.

Art. 25 (34)

(Assegnazione obiettivi e risorse)

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dagli articoli 36 comma 3, 39 comma 10 e 45 comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di bilancio, adotta il documento

programmatico triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato “Obiettivi strategici e assegnazione delle risorse”.

2. In coerenza con i contenuti del programma di governo e del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, nonché degli atti di programmazione settoriale, gli “Obiettivi strategici e assegnazione delle risorse” individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici. L’istruttoria di tale documento è affidata alla Segreteria Generale della Presidenza, con la collaborazione dei dirigenti apicali dell’Amministrazione (Direttori di Dipartimento e figure equiparate).

3. Entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1 e con riferimento ai suoi contenuti, la Giunta adotta il documento programmatico triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato “Piano della Performance”, previa istruttoria con i dirigenti apicali e la collaborazione dei rispettivi dirigenti di Sezione/Servizio.

4. Il Piano della Performance individua gli obiettivi, le azioni (attività e procedimenti), le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali di ciascun Dipartimento e Struttura autonoma, e costituisce il riferimento per l’esercizio del controllo di gestione.

5. Il Piano della Performance contiene:

- la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi e le azioni da realizzare;
- l’indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e azione assegnata, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;
- l’elencazione dei capitoli di bilancio (autonomo/vincolato) attribuiti per l’attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e azione assegnata.

6. L’Amministrazione regionale adotta entro il 30 giugno di ciascun anno la “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

(34) Articolo già sostituito dall’art. 12 del D.P.G.R.304/2016 e successivamente così sostituito dall’art. 1 del D.P.G.R. 224/2017.

Articolo 26

(Responsabilità dirigenziale)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al Direttore di Dipartimento o al dirigente, valutati all’esito delle procedure di valutazione previste, determinano gli effetti e le conseguenze stabiliti dall’art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla contrattazione collettiva dell’area Regioni e Autonomie Locali.

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato al principio della partecipazione del valutato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 27
(Nuova struttura organizzativa)

1. Il nuovo organigramma sostituisce quello previsto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/2/2008, n. 161 e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro 5 giorni dalla data di emanazione dello stesso decreto, la struttura competente al personale provvederà all'emanazione degli avvisi per il conferimento degli incarichi di Direttore del Dipartimento.
3. Gli incarichi di Direttori di Area di Coordinamento cessano a decorrere dal momento dell'affidamento degli incarichi dei Direttori di Dipartimento.
4. Alla data di insediamento dei Direttori di Dipartimento, le strutture regionali corrispondenti agli attuali Servizi, con le loro articolazioni in Uffici, assumono la denominazione rispettivamente di Sezioni e Servizi per essere collocati provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nel documento allegato e contrassegnato con la lettera A.
5. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti, i Direttori di Dipartimento definiscono le attività previste dall'art. 19.
6. La Sezione Mediterraneo è collocata alle dipendenze della struttura di "Coordinamento delle politiche internazionali". (35)
7. La Sezione Difesa del suolo e rischio sismico è collocata alle dipendenze del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio. (36)

(35) (36) Commi inseriti dall'art. 13 del D.P.G.R. 304/2016.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28
(Correlazione retributiva alle fasce di posizione dirigenziale)

1. Nelle more della nuova definizione della retribuzione delle fasce dirigenziali, il Direttore di Dipartimento, il Dirigente di Sezione e il Dirigente di Servizio godono della medesima retribuzione, a suo tempo prevista per le cessate figure direzionali del precedente modello organizzativo, correlate rispettivamente a: Direttore di Area di Coordinamento, a Dirigente di Servizio e a Dirigente d'Ufficio.

Articolo 29
(Abrogazioni)

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia e dall'articolo 59, comma 8, Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1, dalla data di entrata in vigore del presente atto di organizzazione, limitatamente all'ambito di applicazione definito dall'articolo 1, comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili ed è altresì abrogato il DPGR 22 febbraio 2008, n. 161.